

COMUNE DI CALASCIBETTA
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

**REGOLAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON
CONDUCENTE**

Approvato con delibera di C.C. n.15 del 09/04/2002

Indice

Capo I

Disposizioni generali

- Art. 1 Definizione del servizio
- Art. 2 Disciplina del servizio
- Art. 3 Numero di autorizzazioni e condizioni di esercizio
- Art. 4 Servizi sussidiari, integrativi e sostitutivi del trasporto di linea
- Art. 5 Operatività del servizio
- Art. 6 Commissione consultiva comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio
- Art. 7 Commissione di concorso

Capo II

La professione di noleggiatore

- Art. 8 Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore d'autobus
- Art. 9 Accesso alla professione

Capo III

L' autorizzazione all'esercizio

- Art. 10 Concorso per l'assegnazione autorizzazioni
- Art. 11 Contenuti del bando
- Art. 12 Titoli oggetto di valutazione
- Art. 13 Presentazione della domanda
- Art. 14 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
- Art. 15 Validità dell'autorizzazione
- Art. 16 Trasferibilità dell'autorizzazione

Capo IV

Esercizio del servizio di autonoleggio con conduttore

- Art. 17 Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio
- Art. 18 Comportamento del noleggiatore durante il servizio
- Art. 19 Comportamento degli utenti
- Art. 20 Personale di guida e collaboratori familiari
- Art. 21 Interruzione del trasporto
- Art. 22 Trasporto soggetti portatori di handicap
- Art. 23 Tariffe
- Art. 24 Cronotachigrafo e contachilometri
- Art. 25 Impiego di tecnologie innovative
- Art. 26 Responsabilità nell'esercizio del servizio

Art. 27 Reclami

Capo V
Vigilanza sul servizio

Art. 28 Addetti alla vigilanza

Art. 29 Idoneità dei mezzi al servizio

Art. 30 Sanzioni

Art. 31 Rinuncia all'autorizzazione

Art. 32 Sospensione dell'autorizzazione

Art. 33 Revoca dell'autorizzazione

Art. 34 Decadenza dell'autorizzazione

Art. 35 Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

Art. 36 Irrogazione delle sanzioni

Art. 37 Disposizioni finali

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Definizione del servizio

Il noleggio autobus con conducente è quel servizio esercitato da imprenditori pubblici o privati a vantaggio della richiesta di mobilità in tutte le forme e manifestazioni.

Il servizio è esercitato con autobus immatricolati secondo la vigente normativa, con un numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente.

Art. 2

Disciplina del Servizio

Il servizio di noleggio autobus con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.

Eventuali tematiche non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello stato e della Regione Sicilia, dagli usi e dalle consuetudini.

All'esercizio della professione di cui al comma 1 si applica, inoltre, la disciplina derivante dai seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari:

- Decreto legislativo 30 aprile 1995, n. 285 (art. 85) e D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (art. 244, 2° comma) e successive modifiche ed integrazioni;
- T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 733 (artt. 86 e 121) e relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (art. 158) e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamenti C.E.E. n. 543 del 25 marzo 1969, n. 1463 del 20 luglio 1970, nn. 514 e 515 del 1972, n.ro 1787 del 1973, nn. 2827 e 2828 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni in quanto applicabili:
- Decreto del Ministro dei Trasporti 18 aprile 1977 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dei Trasporti 30 luglio 1985 adottato in applicazione del Regolamento C.E.E. n. 56/83 del 16 dicembre 1982, e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 20 dicembre 1991, n. 448, attuativo delle direttive CEE n.438 del 21 Giugno 1989;
- Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 19 gennaio 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto applicabile in materia ed in quanto non contrastante con le disposizioni richiamate al presente articolo, vale ogni altra disposizione legislativa e regolamentare.

Art. 3

Numero di autorizzazioni e condizioni di esercizio

L'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente (NCC) è subordinata alla titolarità di apposita autorizzazione, da rilasciarsi a persona fisica o società in possesso dei requisiti prescritti.

Il numero delle autorizzazioni è determinato in relazione a:

- 1) numero di abitanti residenti;
- 2) numero nuclei abitati;
- 3) attività ricettive;
- 4) Scuole;
- 5) associazioni religiose, culturali e sportive;
- 6) presenze turistiche a livello comunale e comprensoriale;
- 7) distanza da strutture sanitarie e centri di cura in Comuni limitrofi;

In considerazione di quanto esposto il numero delle autorizzazioni è stabilito come segue:
N. 2 licenze di noleggio autobus con conducente con oltre 9 posti.

Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo autobus.

L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti.

Gli autobus in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore una targa con la scritta "Noleggio" (unitamente agli stemmi della Regione e del Comune) e sono dotati di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC" con riprodotto lo stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

La foggia della scritta e della targa posteriore sono quelle stabilite dai regolamenti e norme vigenti.

Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore familiare¹ o da un suo dipendente.

Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'Ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Art. 4

Servizi sussidiari, integrativi e sostitutivi del trasporto di linea

Previa autorizzazione del Comune, gli autobus immatricolati in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari, sostitutivi o integrativi dei servizi di linea.

Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione per i servizi sussidiari o integrativi viene concessa in presenza di una convenzione tra il concessionario della linea ed il noleggiatore.

Nel rispetto della vigente normativa, i servizi sostitutivi sono autorizzati in seguito a dismissioni o riduzione dei servizi di linea, sia urbani che extraurbani e sono organizzati secondo le seguenti modalità:

- a) collegano un nucleo con il centro abitato;
- b) l'accesso al servizio è consentito a tutti i cittadini che ne facciano richiesta al capolinea di partenza o durante l'itinerario; in tal caso, la salita o la discesa dal mezzo deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal codice della strada;
- c) nell'ambito dell'orario di attivazione del servizio, le partenze di ciascuna corsa si susseguono ad intervalli di tempo regolare. La partenza è altresì autorizzata quando i posti dell'autobus siano tutti occupati;
- d) i turni di servizio sono stabiliti dal competente ufficio comunale;
- e) la tariffa è riferita ad ogni singolo passeggero trasportato e può essere commisurata ai Km percorsi o alle zone tariffarie attraversate. I bagagli sono trasportati a tariffa fissa;
- f) il servizio sostitutivo ha accesso alle corsie preferenziali;
- g) ogni capolinea di partenza e di arrivo è dotato di apposito parcheggio;
- h) gli autobus in servizio sostitutivo recano sul parabrezza anteriore, sul lunotto posteriore e sulla fiancata destra un cartello luminoso amovibile, recante la dizione "SERVIZIO

¹ Ai sensi di quanto disposto dal codice civile sono collaboratori familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

SOSTITUTIVO”, l’indicazione del percorso, del capolinea di destinazione.

Per quanto non espressamente prevista nel comma precedente, agli autobus in servizio sostitutivo si applicano le norme del presente regolamento.

Art. 5

Operatività del servizio

Il servizio NCC opera senza limiti territoriali e la prestazione non è obbligatoria.

Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o da Stati della Comunità Europea è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizione di reciprocità.

Art. 6

Commissione consultiva comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio

Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento, il Sindaco provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di una Commissione, presieduta dal Sindaco così composta:

- 1) Dirigente dell'area competente;
- 2) Comandante della Polizia Municipale;
- 3) n. 2 rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti a livello locale;
- 4) n. 1 consigliere comunale di maggioranza
- 5) n. 1 consigliere comunale di minoranza
- 6) n. 1 rappresentante consumatori

Le funzioni di segretario sono svolte dal dipendente comunale responsabile dell'ufficio commercio.

La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto altresì a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno quattro dei suoi componenti. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione consultiva comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ed esprime pareri sulle modifiche regolamentari.

La Commissione comunale resta in carica per tutta la durata del mandato conferito al Sindaco.

Art.7

Commissione di concorso

Il Sindaco nomina la Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.

La Commissione è composta da tre dipendenti comunali appartenenti alla categoria D del CCNL, fra cui il Dirigente dell'area responsabile del settore attività produttive e il Comandante della Polizia Municipale.

Le funzioni di segretario sono svolte dal dipendente comunale responsabile dell'ufficio commercio.

Capo II *La professione di noleggiatore*

Art.8

Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore d'autobus

L'esercizio della professione di noleggiatore d'autobus è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a) idoneità alla professione acquisita ai sensi del decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448;
- b) titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune per l'autobus impiegato in servizio da noleggio.

Art.9

Accesso alla professione

L'acquisizione dell'idoneità alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada mediante autobus da noleggio è subordinata al possesso, da parte degli imprenditori italiani ed equiparati, di idonei requisiti morali, finanziari e professionali.

Il requisito dell'idoneità morale è definito dal decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, art. 4.

All'uopo, gli interessati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 403/98, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 4 del Decreto Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, lettere a), b), c), d) ed e), e lettere a), b) e c) del secondo comma medesimo articolo.

Il requisito dell'idoneità finanziaria è definito dal decreto del Ministero del Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448. Le modalità di certificazione dell'idoneità finanziaria sono stabilite dalla Circolare del Ministero del Trasporti n. 101 del 22 giugno 1992.

L'idoneità professionale è acquisita in base a quanto disposto dal decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, artt. 6 e 7.

Le modalità di certificazione dell'idoneità professionale sono stabilite dalla Circolare del Ministero dei Trasporti n. 101 del 22 giugno 1992.

I requisiti dell'idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti in capo ai soggetti, previsti dal decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, ed il loro possesso costituisce il presupposto inderogabile all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio di noleggio con conducente mediante autobus.

Capo III

L'autorizzazione all'esercizio

Art.10

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli.

Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune.

In prima applicazione del presente Regolamento il bando sarà indetto per l'assegnazione di due autorizzazioni..

Art.11
Contenuti del bando

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione del titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione del titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione della domanda;
- e) schema di domanda di partecipazione al concorso.

Art.12
Titoli oggetto di valutazione

Al fine di assegnare autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio autobus, la commissione valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione delle autorizzazioni e provvede a stabilire una graduatoria fra le domande ammesse sulla base dei seguenti titoli parametrati, utilizzando un massimo di cento punti assegnabili:

1. Caratteristiche e tipo del veicolo (veicolo attrezzato appositamente per un più agevole trasporto delle persone con handicap, veicolo adeguato alle normative antinquinamento etc.) fino a punti 35/100.
2. Essere concessionari in atto di servizi di linea punti 5/100.
3. Essere associati a società cooperative e noleggio consorzi di impresa, purchè esercitanti , punti 10/100.
4. Qualità di titolare o legale rappresentante di imprese di auto- trasporti di persone costituita da almeno 5 anni, che durante tale periodo abbia esercitato con continuità e regolarità Punti 5/100.
5. Evoluzione del personale dipendente (dinamica del personale dipendente) fino a punti 5/100.
6. Strutturazione delle imprese in base al numero dei dipendenti presenti al momento della domanda fino a punti 5/100.
7. Soggetti già titolari di licenza di noleggio con conducente fino a 9 posti rilasciata dal comune di Calascibetta che intendono concorrere per l'assegnazione di licenza di noleggio con autobus con oltre 9 posti punti 25/100.

Eventuali titoli diversi da quelli sopra indicati atti a dimostrare particolari qualità e capacità d'impresa punti 10/100 così suddivisi:

- fino a punti 2 per servizi di particolare rilevanza sociale,
- fino a punti 8 per il possesso della certificazione di qualità .

I punteggi sopra indicati sono fra loro cumulabili.

A parità di punteggio, costituiscono titolo preferenziale, l'essere stato dipendente di una impresa di N.C.C. per un periodo comprensivo di almeno sei mesi, ovvero di avere svolto l'attività in qualità di collaboratore familiare (ai sensi dell'art.230 bis del C/C) per il medesimo periodo. La qualità di dipendente o di collaboratore familiare deve risultare da idonea documentazione.

In caso di parità, è data preferenza ai soggetti che abbiano esercitato l'attività per il periodo complessivamente più lungo.

La commissione stabilisce, prima dell'apertura delle buste, criteri di suddivisione del punteggio previsto dai precedenti punti 1,5,6.

In caso di assoluta parità dei titoli preferenziale si procederà al sorteggio delle domande pervenute.

La graduatoria formulata dalla Commissione di concorso è affissa all'albo pretorio del Comune almeno 30 giorni, ha validità di 1 anno a decorrere dalla data della quale è stato approvato dalla Commissione, salvo che non si esaurisca prima di tale termine, nel qual caso, in presenza di ulteriori disponibilità di autorizzazioni, si procede all'emanazione di un nuovo bando.

Qualora durante l'anno di validità della graduatoria dovessero determinarsi nuove disponibilità di autorizzazioni in aggiunta a quelle previste nel bando, si procede direttamente alle loro assegnazioni sino ad esaurimento della graduatoria.

Art.13

Presentazione della domanda

Domanda per ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Comunale all'esercizio.

1 Chi intende ottenere l'autorizzazione per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente a mezzo autobus, deve presentare domanda in carta libera diretta allo S.U.A.P del Comune di Calascibetta.

2 Ogni Ditta può presentare domanda per una sola autorizzazione.

3. Le domande (da redigersi come da schema disponibile presso lo S.U), dovranno essere presentate direttamente a questo ufficio o spedite a mezzo raccomandata A/R entro il termine perentorio di gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente bando. Ove il termine di presentazione scade in un giorno festivo, si intende prorogato al giorno feriale seguente.

La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.

Non vengono accolte le domande presentate e spedite, per qualsiasi causa, oltre il termine stabilito.

L'istanza è sottoscritta con le modalità previste dal vigente T.U delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28/12/2000, n.445).

Art.14

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

La Giunta comunale provvede all'approvazione della graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'art.7.

Il Responsabile del Servizio, con successivo provvedimento, emette atto autorizzatorio.

Il rilascio del titolo autorizzatorio è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore di autobus con conducente.

Se uno solo dei requisiti dichiarati ed in base ai quali è stata formulata la graduatoria non risponde a verità non si procederà al rilascio dell'autorizzazione e si provvederà alla verifica della documentazione in relazione alla successiva posizione in graduatoria.

All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore.

Art.15

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata .I titolari, entro il 31 Dicembre di ogni anno sono tenuti a presentare all'Ufficio Comunale competente, una dichiarazione di prosecuzione di attività contenente la sussistenza e la validità di tutti i requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art.16

Trasferibilità dell'autorizzazione

Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio,

per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) aver compiuto sessant'anni.
- c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Le condizioni di trasferibilità previste ai punti b) e c) operano esclusivamente nei confronti delle ditte individuali.

Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito, altresì, in mancanza del prescritto requisito di idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi, secondo quanto previsto dall'art. 19 del d.m. 20 dicembre 1991, n. 448. Trascorsi 18 mesi dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare, o, nel caso in cui il prescritto titolare non abbia acquistato la capacità professionale, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

Il Responsabile del servizio dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
- b) la dichiarazione di successione - ove sussista l'obbligo di presentazione - deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
- c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti dal d.m. 20 dicembre 1991, n. 448.

Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione nel Comune.

Capo IV

Esercizio del servizio di autonoleggio con conduttore

Art.17

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro sei mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

Detto termine può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori sei mesi ove il soggetto interessato dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.

Art.18

Comportamento del noleggiatore durante il servizio

Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, i suoi collaboratori o dipendenti hanno l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo od interruzione

del trasporto per causa di forza maggiore;

e) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;

f) rilasciare al cliente la fattura o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;

g) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

Al noleggiatore, ai suoi collaboratori o dipendenti, nell'esercizio della propria attività, è vietato:

a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa - il presente divieto non opera per i servizi di cui all'art. 5;

b) portare animali propri in vettura;

c) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;

d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;

e) rifiutare il trasporto del bagaglio al seguito, nei limiti di capienza del veicolo;

f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare e favorire la mobilità dei soggetti portatori di handicap.

Art.19

Comportamento degli utenti

Agli utenti del servizio è fatto divieto:

a) fumare in vettura;

b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;

c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;

d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art.20

Personale di guida e collaboratori familiari

Il personale di guida deve essere in possesso dell'apposita patente di guida secondo quanto previsto dal vigente codice della strada.

I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché in possesso dei prescritti requisiti di legge.

Art.21

Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando soltanto l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art.22

Trasporto soggetti portatori di handicap

Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzinamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzelle e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap, è effettuato gratuitamente.

Art.23
Tariffe

Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

Art.24
Cronotachigrafo e contachilometri

I veicoli adibiti al servizio da noleggio sono dotati di cronotachigrafo e di contachilometri secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

I guasti al cronotachigrafo ed al contachilometri devono essere immediatamente riparati. Del guasto al contachilometri in corso di viaggio deve essere informato il cliente ed il competente ufficio comunale.

Art.25
Impiego di tecnologie innovative

Sul veicolo è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a migliorare e riqualificare l'offerta di trasporto.

Art.26
Responsabilità nell'esercizio del servizio

Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.

Art.27
Reclami

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito ufficio comunale che, esperiti gli accertamenti del caso, adotta i provvedimenti di competenza.

All'interno di ogni autobus è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici a cui indirizzare i reclami.

Capo V
Vigilanza sul servizio

Art.28
Addetti alla vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli agenti di polizia di cui all'art.13 della L 24 novembre 1981, n. 689;

Art.29
Idoneità dei mezzi al servizio

Gli organi di vigilanza, ogni qualvolta accertano la idoneità dei mezzi adibiti al servizio, informano il responsabile del servizio sui provvedimenti adottati su quelli di cui si propone l'adozione.

L'idoneità del veicolo è accertata dal documento di immatricolazione e da operazioni di

revisione, ai fini della sicurezza di cui agli artt. 80 e 93 del D.lgs, n. 285/92.

La vidimazione dell'autorizzazione di cui l'art.16, comma 1 è rilasciata previa esibizione, in copia, del documento attestante che l'autovettura è stata sottoposta alle operazioni previste dal comma precedente.

Art.30 **Sanzioni**

Le violazioni delle norme del presente regolamento sono così punite:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione;

Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £ 100.000 ad un massimo di £ 1.000.000 per le seguenti violazioni:

- a) violazione dell'art. 3, comma 5, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
- b) violazione dell'art.3 comma 6, relativa alla mancata esposizione sul mezzo dei prescritti contrassegni di riconoscimento;
- c) violazione agli obblighi di cui all'art.4, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;
- d) acquisizione di servizi nel territorio comunale da parte di noleggiatori provenienti da comuni che non riconoscono la condizione di reciprocità prevista dall'art.5 comma 2;
- e) mancata comunicazione della sospensione del servizio di cui all'art.17 comma 2;
- f) violazione degli obblighi di cui all'art.19, comma 1,punti d),g),h)ed i);
- g) mancato rispetto dei divieti di cui all'art.19, comma 2, punti da a) ad f);
- h) mancato rispetto dei divieti di cui all'art.21, comma 1, punti a) e b);
- i) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come prevista dall'art.24, comma 2;
- j) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art.27, comma 2;

Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertatore una somma a titolo di oblazione il cui importo viene stabilito in £.200.000;

L'importo di cui al comma 2 è aggiornato con provvedimento di Giunta Comunale.

Art.31 **Rinuncia all'autorizzazione**

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

Art.32 **Sospensione dell'autorizzazione**

L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dal per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione di norme del codice della strada tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- b) violazione delle norme sulla guida dei mezzi ;
- c) violazione delle norme che regolano il trasporto dei soggetti portatori di handicap così come

previste dall'art.24;

d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.30, comma 2:

e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.

Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art.6 dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

La sospensione è comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art.33

Revoca dell'autorizzazione

Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art.6, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada così come richiesti dal decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448;

b) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore ai sensi dell'art. 14, comma 5;

c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste dall'art.16;

d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art.32;

e) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;

f) per motivi di pubblico interesse.

La revoca è comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art.34

Decadenza dell'autorizzazione

Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art.6, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio² nei termini stabiliti dall'art.17, comma 1.

La decadenza è comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art.35

Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Art.36

Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto

² Per mancato inizio del servizio si intende l'inadempimento agli obblighi di iscrizione all'albo delle imprese artigiane (art. 3. L.433/85) o al registro delle imprese (artt. 2118 e ss del Codice Civile)

previsto dalla legge 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.37

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le altre disposizioni vigenti in materia.

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta pubblicazione di 15 gg. della delibera consiliare divenuta esecutiva.